

**COMUNE DI QUATTORDIO**

c.a.p. 15028

c.c.p. 11552155

Partita I.V.A. 00451590061

Via Civalieri, 13  
Tel. 0131 773581  
Fax 0131 773861

[www.comune.quattordio.al.it](http://www.comune.quattordio.al.it)  
[P.E.C.protocollo@pec.comune.quattordio.al.it](mailto:P.E.C.protocollo@pec.comune.quattordio.al.it)

Prot. N. 2265

**ORDINANZA N. 10 del 02.05.2020**

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 – PROROGA DELLE DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CONTAGIO**

**IL SINDACO****VISTI**

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i successivi il Decreto-Legge nn. 9/2020, 11/2020 e 19/2020 tutti relativi alle ulteriori misure urgenti per il contenimento di detta epidemia;

**RICHIAMATI**

- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed i successivi aggiornamenti;
- il D.P.C.M. 26.04.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- le proprie Ordinanze n. 6 del 06.04.2020 e n. 8 del 14.04.2020 con le quali veniva, rispettivamente, istituito e rinnovato – fino al 03.05.2020 - l'obbligo di indossare mascherine o altri indumenti a copertura di naso e bocca;

**VISTO** l'art. 50 del t.u. 18.08.2000 n° 267 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**ALLO SCOPO** di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Quattordio,

**ORDINA**

È prorogato al 31 maggio 2020 l'obbligo dell'adozione delle seguenti misure specifiche:

- A) Ogni qualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione è fatto obbligo di indossare **la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, e deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.**

I trasgressori sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 e smi.

- B) Si richiamano inoltre le seguenti disposizioni previste dal D.P.G.R. del Piemonte n. 43 del 13.04.2020 e le relative sanzioni previste:

- al personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali è fatto obbligo dell'uso di mascherine e guanti monouso;
- è fatto divieto di assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici.

C) Restano valide tutte le precauzioni vigenti in materia di contenimento del COVID-19.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e fino al 31 maggio 2020 incluso.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio e trasmessa alla Prefettura, all'ufficio di Gabinetto della Questura, al Comando della Stazione Carabinieri di Felizzano ed alla Polizia Locale per quanto di competenza.

Quattordio, 02.05.2020

IL SINDACO  
Alessandro VENEZIA

